

# Imlex III

**Per la prima volta la Cassazione penale applica la sospensione della prescrizione prevista dall'art. 83 comma 4 DL n. 83/2020 (emergenza COVID), convertito con modifiche con la Legge n. 27 del 24.4.2020**

*A cura dell'Avv. Francesca Sbriccoli*

## **Cass. Pen. sez. III, n. 21367 del 17.7.2020**

La sentenza riguarda il reato di violenza sessuale continuata ed aggravata, consumata sul luogo di lavoro, ai danni di persona sottoposta gerarchicamente e in condizione di inferiorità fisica e psichica, per via di un'invalidità al 100%, ritardo mentale e grave anoressia.

I motivi di merito vengono tutti rigettati, mentre è accolto il quinto motivo di ricorso (violazione dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b) in relazione all'art.157 c.p. e omessa dichiarazione di prescrizione dei reati commessi fino al 29/11/2006, tenuto conto del termine di prescrizione del reato di violenza sessuale e della data di pronuncia della sentenza di appello del 29/05/2019), la cui fondatezza induce la Corte a valutare il tempo necessario a prescrivere il reato contestato, art. 609 bis c.p., ai sensi e per gli effetti degli artt. 157-161 c.p., in combinato disposto con l'art. 83 comma 4 del succitato decreto "emergenza COVID".

La Corte dunque affronta il profilo preliminare della legittimità costituzionale della norma in oggetto: *"In virtù del carattere incidentale del giudizio di legittimità costituzionale, il giudice a quo deve in primo luogo verificare che il giudizio alla sua attenzione non possa essere definito indipendentemente dalla risoluzione della questione di legittimità costituzionale (c.d. "rilevanza"), vale a dire, che la disposizione della cui costituzionalità si dubita dovrà essere applicata nel giudizio a quo e quindi che quel medesimo giudizio non potrà essere definito se prima non viene risolto il dubbio di legittimità costituzionale che ha investito la relativa disposizione."*

Stabilita la rilevanza della questione nel caso in esame, l'indagine si sposta sul profilo della non manifesta infondatezza della questione di legittimità della norma della cui legittimità costituzionale si discute, per verificare se il *giudice a quo*, anche d'ufficio, debba rimettere la questione alla Corte Costituzionale.

Il dubbio di costituzionalità concerne, ovviamente, il profilo della violazione del principio di irretroattività della legge sfavorevole di cui all'art. 25 Cost., comma 2, che, quanto al caso in esame, attiene alla prevedibilità per l'imputato dei termini di prescrizione dei reati commessi e del relativo computo degli stessi.

La riconosciuta natura sostanziale dell'istituto della prescrizione a seguito delle pronunce della Corte costituzionale sulla c.d. "regola Taricco" (ordinanza 24 del 2017 e sentenza n. 115 del 2018) pone l'interprete ad interrogarsi sulla legittimità costituzionale della nuova causa di sospensione del corso della prescrizione.

Nell'escludere una scissione tra la disciplina della prescrizione e gli eventi sospensivi e interruttivi della stessa, le citate pronunce hanno affermato la natura sostanziale dell'intero istituto della prescrizione, non distinguendo al suo interno gli aspetti sostanziali per i quali opera il divieto di applicazione retroattiva di cui all'art. 25 Cost., comma 2, dai profili processuali, suscettibili, di applicazione secondo la regola del *tempus regit actum*.

Scrivono la Corte costituzionale (sentenza n. 115 del 2018): *"un istituto che incide sulla punibilità della persona, riconnettendo al decorso del tempo l'effetto di impedire l'applicazione della pena, nel nostro ordinamento giuridico rientra nell'alveo costituzionale del principio di legalità penale sostanziale enunciato dall'art. 25 Cost., comma 2, con formula di particolare ampiezza"*.

Il Collegio si interroga dunque sulla possibilità di percorrere una interpretazione costituzionalmente orientata della norma, essendo preciso dovere del giudice a quo la ricerca di una interpretazione adeguatrice di una norma della cui legittimità costituzionale si dubita, poiché *"le leggi non si dichiarano costituzionalmente illegittime perché è possibile darne interpretazioni incostituzionali, ma perché è impossibile darne interpretazioni costituzionali"* ( principio da tempo affermato dalla Corte Costituzionale, cfr. le più recenti sentenze n. 21-46 del 2013; 42 e 83 del 2017; n. 77 del 2018).

All'esito di un lungo ragionamento sulla natura emergenziale delle norme introdotte dal decreto legge, poi convertito, e dal successivo c.d. decreto "cura Italia", sulla inevitabilità delle soluzioni adottate e sulla costituzionalità del concetto di emergenza, il Collegio ritiene praticabile un'interpretazione costituzionalmente orientata affermando che *"la sospensione del corso della prescrizione, che determina una indubbia limitazione/compressione dell'art. 25 Cost., comma 2 può dirsi, in certa misura ed entro certi limiti "sopportabile", nel senso che nel bilanciamento con altri principi di rango costituzionale - diritto alla vita e alla salute-, consente di ritenere la flessione del principio di irretroattività della legge sfavorevole, a tali condizioni non costituzionalmente illegittima"* (pag. 13 sentenza in esame).

Aggiunge poi che *"Nel bilanciamento con altri diritti di pari rango (vita e salute), nessuno dei quali prevale a priori e in astratto sugli altri, si realizza il sacrificio necessario del principio sancito dall'art. 25 Cost., comma 2. Infatti, in una situazione che coinvolge limitazioni a diversi diritti costituzionali, all'interprete spetta il bilanciamento degli stessi. Nel caso di cui si discute, il bilanciamento tra diritti di rango costituzionale secondo ragionevolezza comporta una limitazione giustificabile, la quale costituisce una misura sopportabile al principio della*

*irretroattività della legge penale di sfavore perché la causa di sospensione del corso della prescrizione è di applicazione generale, proporzionata e di durata temporanea” (pag. 14).*

**Reputa dunque la questione di legittimità costituzionale manifestamente infondata, a condizione che la sospensione del corso della prescrizione, per preservare il carattere proporzionato e strettamente temporaneo della stessa, sia così modulata, per i processi fissati e rinviati d'ufficio:**

a) fino all'11 maggio 2020, per le udienze ricadenti nel periodo 9 marzo -11 maggio 2020 e rinviate d'ufficio a data successiva all'11 maggio 2020. In tal senso dispone l'art. 83, comma 4, cit. il cui originario termine del 15 aprile 2020 è stato prorogato all'11 maggio 2020;

b) fino al 30 giugno 2020, in relazione ai procedimenti le cui udienze risultavano fissate nel periodo successivo, ovvero dal 12 maggio 2020, e siano state rinviate dai capi degli uffici giudiziari, a data successiva al 30 giugno 2020, con il provvedimento ai sensi dell'art. 83, comma 7, lett. g) cit., ma con sospensione del corso della prescrizione solo fino al 30 giugno 2020, come dispone il D.L. n. 18 del 2020, art. 83, comma 9.

Precisa altresì che il caso in esame riguarda l'ipotesi di cui alla lett. a), in quanto l'udienza originariamente fissata al 13 marzo 2020 è stata rinviata d'ufficio al 2 luglio 2020.

Ai sensi dell'art.83, comma 4, cit., la sospensione del corso della prescrizione opera dunque fino all'11 maggio 2020 (e non fino al 30 giugno!), mentre, quanto al *dies a quo*, la decorrenza della sospensione opera dalla data in cui avrebbe dovuto tenersi l'udienza (13 marzo), e non dal 9 marzo 2020, in quanto, rispetto all'udienza fissata (13 marzo 2020), il 9 marzo erano già decorsi i termini per il compimento di atti processuali (termine di 15 giorni per il deposito dei motivi aggiunti e delle memorie).